

STATUTO

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata "A.I.A.L. Associazione Italiana Agenti Liberi"

Art. 2) La sede dell'Associazione è in Brescia (BS) Via Tosoni n. 20, e potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3) L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata, su proposta del Consiglio Direttivo, con deliberazione dell'Assemblea degli associati a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 4) L'Associazione è fondata sulla più scrupolosa osservanza dei principi democratici, è indipendente ed autonoma dai partiti politici; potrà aderire su deliberazione del Consiglio Direttivo - rimanendo comunque sempre autonoma - ad altre Associazioni od Enti aventi scopo analogo al proprio.

Art. 5) L'Associazione lotta per la realizzazione di una società libera che raggiunga la massima affermazione della persona umana.

Art. 6) Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- Tutelare gli interessi morali, giuridici, economici e professionali inerenti al rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale e all'intermediazione del commercio, svolgendo a tal fine le azioni necessarie per assicurare alla categoria un trattamento giuridico ed economico conforme alle esigenze dei lavoratori interessati;
- Tutelare la dignità del lavoro svolto dagli agenti, rappresentanti ed intermediari del commercio;
- Assumere ogni iniziativa capace di potenziare la solidarietà tra gli agenti, rappresentanti e di intermediari;
- Promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di studi, corsi di istruzione, formazione, qualificazione o riqualificazione professionale, dibattiti, seminari e convegni su temi giuridici, economici e tecnici riguardanti i problemi della categoria;
- Promuovere iniziative editoriali e pubblicazioni, nonché adottare misure atte a rendere meno onerosi gli adempimenti fiscali e di contabilità a carico della categoria, avvalendosi all'uopo di strutture interne od esterne all'Associazione stessa.

Art. 7) Possono appartenere all'Associazione tutti gli agenti, rappresentanti ed intermediari del commercio, anche non in attività, pensionati, o che comunque siano stati iscritti a Ruoli e/o Albi. La domanda di iscrizione è formulata per iscritto e deve essere accompagnata dal contestuale versamento della quota associativa. Sull'accoglimento della domanda di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo. La misura della quota associativa è determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo. Il relativo importo deve essere versato dai soci entro il 31 gennaio di ogni anno. L'iscrizione comporta l'osservanza delle norme del presente statuto.

Art. 8) L'ammissione all'Associazione è rimessa al giudizio discrezionale ed insindacabile del Consiglio Direttivo che potrà emanare, all'uopo, apposito regolamento.

Art. 9) Tutti gli associati sono obbligati al versamento delle quote sociali nonché all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi dell' Associazione.

Art. 10) La qualità di associato o di membro del Direttivo si perde per recesso, esclusione, mancato pagamento di tutte le quote iscrizione o decesso. La disdetta in

ogni caso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla data in cui la stessa risulta pervenuta e dovrà essere effettuata almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio. L'associato receduto, escluso o gli aventi causa dell'associato deceduto, non hanno diritto al rimborso delle somme a qualunque titolo versate.

Art. 11) Tutti gli associati possono liberamente ed in qualsiasi momento recedere dall'Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo, previo pagamento delle quote associative dovute.

Art. 12) Oltre ai casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può escludere l'associato:

- che in qualunque modo arrechi danno morale o materiale all'Associazione, in particolare alimentando dissidi e disordini tra gli associati;
- che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto oppure le deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi sociali competenti;
- che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Art. 13) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote versate ogni anno dagli associati;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali lasciti, donazioni, elargizioni da enti o privati e da eventuali contributi volontari versati dagli associati;
- dal fondo di riserva.

Art. 14) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15) L'Assemblea è l'Organo massimo dell'Associazione. Le decisioni dell'assemblea relative ai problemi di interesse comune e di indirizzo generale, sono vincolanti per gli Organi dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire in assemblea ed esprimere validamente il voto tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative iscritti validamente da almeno tre mesi. L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, adottate in conformità della legge e del presente statuto, vincolano gli associati, ancorché assenti o dissenzienti; L'Assemblea è convocata dal Presidente o da almeno 4 componenti del Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritengano necessario, mediante avviso, contenente le materie poste all'Ordine del Giorno, da affiggersi presso la sede sociale almeno cinque giorni prima dell'adunanza e da pubblicarsi sul proprio notiziario o su altri organi di stampa. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e le deliberazioni adottate devono essere trascritte su apposito libro dei verbali. Spetta all'Assemblea: eleggere fra i soci il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo; eleggere i membri del Consiglio dei Probiviri; approvare i rendiconti consuntivi e la relazione finanziaria del Consiglio Direttivo per il quinquennio.

Tutti gli eletti durano in carica cinque anni. I voti di preferenza non possono essere superiori a 3 (tre) per il Consiglio Direttivo e a 2 (due) per il Collegio dei Probiviri.

Art. 16) L'Assemblea è l'unico organo competente ad apportare modifiche allo Statuto in vigore alla data di effettuazione e della medesima. Per la validità delle relative deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti. Tutte le variazioni dello statuto dovranno essere proposte, in forma scritta presso la Segreteria dell'Associazione, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 17) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci in regola con il pagamento di tutte le quote per la durata di cinque anni e sempre rieleggibili. Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere. Per l'espletamento della carica elettiva ricoperta i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Al di fuori delle cariche istituzionali ricoperte, i componenti degli Organi Associativi potranno prestare la loro attività professionale retribuita nei confronti dei singoli associati che ne faranno richiesta.

Art. 18) Il Consiglio si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla predisposizione del rendiconto consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche su richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi membri. La lettera di convocazione deve indicare gli argomenti da sottoporre alle decisioni del Consiglio Direttivo. Per la validità delle riunioni è richiesta la partecipazione di almeno metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per ogni riunione viene redatto apposito verbale. In caso di assenza ingiustificata per almeno tre volte consecutive subentra il primo dei non eletti. Qualora non esistano altri componenti non eletti che accettino di subentrare e qualora il numero dei componenti del direttivo - per qualsiasi causa - sia inferiore a 5 (cinque) il numero stesso potrà essere integrato tramite cooptazione con voto a maggioranza semplice. Detto sistema potrà essere utilizzato per la nomina, al massimo, di quattro componenti ed andrà ratificata dalla prima assemblea successiva alla decisione.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Esso delibera a maggioranza dei suoi componenti su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque attengano all'oggetto sociale. Il Consiglio può redigere i regolamenti necessari per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati e può conferire incarichi specifici ad uno o più associati.

Art. 20) La legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di suo impedimento, al Vicepresidente.

Art. 21) Spetta altresì al Consiglio Direttivo:

- decidere in materia amministrativa tutto quanto ecceda la ordinaria amministrazione;
- esaminare ed approvare le relazioni del Presidente sulla politica sindacale e sull'attività svolta e sui programmi futuri dell'Associazione;
- predisporre e approvare il rendiconto annuale da sottoporre alla successiva Assemblea;

- stabilire la percentuale - sulle quote incassate - di contribuzione di spettanza di Associazione od Ente cui abbia deciso, eventualmente, di aderire.

Art. 22) Il Collegio dei Probiviri è l'organismo di garanzia statutaria dell'Associazione. Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, scelti fra gli associati. I membri effettivi eleggono tra loro un Presidente. Il Collegio decide sulle questioni intervenute tra gli Associati e l'Associazione ovvero tra gli Associati. Esprime parere sulla radiazione dei soci inadempienti rispetto alle norme statutarie. Le motivate decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere ratificate dal Consiglio Direttivo. Dopo la ratifica hanno carattere definitivo e debbono essere comunicate alle parti interessate.

Qualora il numero dei componenti, titolari o supplenti, sia - per qualsiasi motivo - inferiore a 5 (cinque) il numero stesso potrà essere integrato tramite cooptazione con voto a maggioranza semplice dei componenti del Collegio medesimo salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Art. 23) In ciascuna Provincia può essere costituita una Delegazione Provinciale su decisione e designazione del Consiglio Direttivo. La Delegazione Provinciale sarà costituita da un Delegato, nominato dal Consiglio Direttivo. Sempre con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, per motivi organizzativi, in sostituzione e per sostegno alle Delegazioni Provinciali, anche Delegazioni Zonali affidate ad un Delegato designato dal Consiglio Direttivo. Il Delegato Provinciale o Zonale potrà essere affiancato da due Vicedelegati scelti sempre dal Consiglio Direttivo.

Art. 24) Spetta ai Delegati Provinciali o Zonali, rappresentare l'Associazione a livello provinciale o zonale: promuovere, di concerto con il Consiglio Direttivo, le azioni necessarie a risolvere i problemi sindacali ed organizzativi di carattere locale: curare il collegamento con il Consiglio Direttivo: proporre al Consiglio Direttivo le designazioni dei rappresentanti locali negli organismi ove tali rappresentanze siano richieste o previste.

Art. 25) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio controlla l'attività gestionale dell'Associazione, ogni atto e operazione contabile riferendo all'Assemblea.

Art. 26) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno le disposizioni di legge in materia di Associazione.